



**FONDAZIONE
SVILUPPO
CA' GRANDA**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE

Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 20 aprile 2017



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE

Art. 1

Scopo ed ambito di applicazione

1. Il presente documento (di seguito anche solo il “**Regolamento**”) definisce le finalità, le modalità di utilizzo e di riconsegna delle autovetture (di seguito anche solo “**Auto**”) messe a disposizione da parte di Fondazione Sviluppo Ca' Granda (di seguito “**Fondazione Sviluppo**”).

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il Regolamento si applica a tutti i dipendenti di Fondazione Sviluppo e di Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico in assegnazione temporanea a Fondazione Sviluppo che utilizzino le Auto (di seguito “**Utilizzatori**”).

Art. 3

Oggetto

1. L'Auto è uno strumento di lavoro che Fondazione Sviluppo concede agli Utilizzatori per necessità strettamente connesse all'espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 4

Modalità di utilizzo delle auto

1. L'uso delle Auto è consentito esclusivamente per ragioni di servizio, secondo le disposizioni del proprio Responsabile.
2. L'Utilizzatore ha l'obbligo di utilizzare le Auto con la massima diligenza al fine di garantire sia la migliore conservazione del bene aziendale sia la tutela e l'incolumità fisica propria, di eventuali passeggeri e di soggetti terzi.
3. È tassativamente vietato l'uso delle Auto per finalità personali, o comunque per finalità diverse dalle ragioni di servizio, e in mancanza di regolare patente di guida in corso di validità.

Art. 5

Obblighi dell'utilizzatore

1. Prima di iniziare l'utilizzo dell'Auto, l'Utilizzatore è tenuto a verificare:



- a. di essere in possesso di regolare patente di guida in corso di validità;
 - b. che all'interno dell'Auto siano presenti i documenti necessari per la circolazione stradale, ed in particolare libretto di circolazione, bollo auto, tagliando e contrassegno assicurativo;
 - c. che l'Auto non presenti evidenti anomalie che possano pregiudicarne l'utilizzo (a titolo esemplificativo: gomme a terra o spie del pannello di controllo accese);
 - d. che l'Auto sia dotata di triangolo; giubbotto ad alta visibilità; valigetta di pronto soccorso, di cui andrà verificata l'integrità della dotazione minima elencata all'interno.
2. Durante l'utilizzo, l'Utilizzatore è tenuto a:
- a. rispettare rigorosamente le norme di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. (di seguito il "Codice della Strada");
 - b. valutare con prudenza la propria idoneità alla guida in base alle condizioni del proprio stato psico-fisico privilegiando sempre ed in ogni caso l'incolumità fisica e la salute della propria persona, di eventuali passeggeri e di soggetti terzi.
3. Al termine dell'utilizzo, l'Utilizzatore è tenuto a:
- a. fare rifornimento di carburante nel caso l'Auto sia in situazione di riserva;
 - b. collocare l'Auto nelle aree assegnate;
 - c. depositare le chiavi presso l'Ufficio Servizi generali;
 - d. segnalare all'Ufficio Servizi generali: eventuali anomalie, irregolarità o inefficienze nel funzionamento dell'Auto, nonché l'eventuale utilizzo di medicinali della valigetta di pronto soccorso.
4. L'Utilizzatore è tenuto a informare immediatamente Fondazione Sviluppo nel caso di:
- a. inabilità temporanea alla guida;
 - b. sospensione temporanea della patente di guida;
 - c. confisca della patente di guida.

Art. 6

Rifornimento di carburante e pedaggi autostradali

1. L'Utilizzatore provvede al rifornimento di carburante delle Auto utilizzando la carta carburante (c.d. "Fuel Card") e al pagamento dei pedaggi autostradali mediante la carta di addebito (c.d. "Viacard"), di cui ciascuna Auto è dotata.
2. Nel caso in cui l'Utilizzatore non utilizzi le predette modalità di pagamento per il carburante e/o i pedaggi autostradali, non avrà diritto ad alcun rimborso dell'importo corrisposto, fatti salvi motivi eccezionali eventualmente autorizzati dal Direttore generale.
3. È fatto il più assoluto divieto di:
 - a) utilizzare la Viacard e/o la Fuel Card per veicoli diversi dalle Auto;
 - b) utilizzare la Viacard e/o la Fuel Card per scopi personali;
 - c) cedere, anche temporaneamente, la Viacard e/o la Fuel Card a soggetti terzi.
4. L'Utilizzatore è altresì tenuto a custodire con la massima cura la Fuel Card e la Viacard: l'eventuale furto o smarrimento della Fuel Card ovvero della Viacard deve essere comunicato tempestivamente alla Autorità Competenti nonché all'Ufficio Servizi generali.



Art. 7

Piccole manutenzioni, riparazioni e altre spese

1. Nel caso in cui si rendessero necessarie ed improcrastinabili opere di manutenzione e/o riparazione delle Auto durante il loro utilizzo, l'Utilizzatore è tenuto a provvedervi e dovrà darne comunicazione all'Ufficio Servizi generali, allegando i relativi documenti attestanti le spese sostenute.
2. Nel caso di accesso alle aree a traffico limitato, l'Utilizzatore è tenuto a provvedere al regolare pagamento nei termini e secondo le modalità previste dai singoli Comuni e/o Enti Territoriali e dovrà darne comunicazione all'Ufficio Servizi generali, allegando i relativi documenti attestanti le spese sostenute.

Art. 8

Gestione dei sinistri

1. Nel caso di sinistro, l'Utilizzatore dovrà:
 - a. prestare tempestivo soccorso ad eventuali persone coinvolte nel sinistro e, ove necessario, chiedere l'intervento del soccorso medico;
 - b. compilare e sottoscrivere il modulo "Constatazione Amichevole di Incidente", anche qualora controparte non sia disposta alla compilazione e sottoscrizione;
 - c. informare tempestivamente il proprio Responsabile;
 - d. trasmettere all'Ufficio Servizi Generali i seguenti documenti: i) "Constatazione Amichevole di Incidente"; ii) descrizione dell'accaduto; iii) dati della controparte rilevabili dalla patente di guida, carta di circolazione e certificato di assicurazione;
 - e. nel caso in cui si renda necessario l'intervento del soccorso stradale per la rimozione dell'Auto, dovrà attenersi alle istruzioni fornite dall'Ufficio Servizi generali.

Art. 9

Responsabilità dell'Utilizzatore

1. In caso di violazione delle disposizioni del Codice della Strada, l'Utilizzatore sarà direttamente responsabile e sarà tenuto a risarcire Fondazione Sviluppo per eventuali spese, oneri o costi che la stessa dovesse sostenere in relazione alle suddette violazioni. Fondazione Sviluppo potrà addebitare detti costi all'Utilizzatore mediante trattenuta degli importi corrispondenti dalla retribuzione.
2. L'Utilizzatore autorizza sin da ora Fondazione Sviluppo a comunicare i propri dati personali agli enti e/o alle autorità preposte all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada, nonché alle Compagnie Assicuratrici incaricate ovvero ad altri soggetti in relazione alla gestione delle suddette violazioni.

Art. 10

Inosservanza del Regolamento – Sistema sanzionatorio

1. Il rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento costituisce, ai sensi dell'art. 2104 del Codice Civile, un dovere per tutti gli Utilizzatori.



2. Nel caso in cui si accerti una violazione del Regolamento, Fondazione Sviluppo procede nei confronti dei responsabili delle violazioni, ove si tratti di dipendenti, con provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo applicabile, ove si tratti di personale in assegnazione temporanea, con segnalazione a Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l'assunzione di ogni necessario provvedimento.
3. Fatto salvo in ogni caso il diritto di Fondazione Sviluppo di chiedere e ottenere il risarcimento il risarcimento dei danni subiti.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione del Consiglio di amministrazione.